



Bruxelles, 2.2.2024  
COM(2024) 75 final

ANNEX

**ALLEGATO**

*della*

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sulla valutazione del regolamento (UE) 2019/1896 sulla guardia di frontiera e costiera  
europea, compresa una revisione del corpo permanente**

{SWD(2024) 75 final}

## Allegato I

### Piano d'azione volto a sostenere l'attuazione del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

Sebbene tramite la valutazione del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (regolamento EBCG) e la revisione del corpo permanente sia stato dimostrato che il regolamento ha prodotto buoni risultati in termini di pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, tali attività hanno consentito altresì di mettere in evidenza una serie di carenze nella sua attuazione cui occorre costantemente far fronte.

L'attuazione del regolamento è in corso; il presente piano d'azione elenca pertanto le principali lacune attuative individuate durante la valutazione che devono essere affrontate nel processo, nonché la via da seguire e i soggetti competenti. Il presente piano d'azione non pregiudica l'attuazione dei compiti dell'Agenzia a norma del regolamento EBCG e delle pertinenti decisioni del consiglio di amministrazione (ad esempio la strategia in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione). L'attuazione di tali azioni, in associazione agli altri compiti dell'Agenzia, dovrebbe piuttosto consentire al regolamento di conseguire la sua piena efficacia entro il 2027.

#### *Struttura di governance e organizzativa dell'Agenzia*

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
1. La struttura organizzativa dell'Agenzia non è ancora completamente allineata al suo mandato, in particolare per quanto concerne la gestione del corpo permanente.	1.1 Realizzare la piena attuazione della nuova struttura organizzativa, compresa la graduale eliminazione del personale del corpo permanente presso la sede dell'Agenzia.	Frontex

## Operazioni

Questione	Azioni	Soggetto competente
<p>2. Il ciclo di pianificazione operativa dell'Agenzia è farraginoso e lento, gli impieghi non sempre rispecchiano le mutevoli esigenze operative in una sezione di frontiera.</p>	<p>2.1 Sviluppare ulteriormente la definizione delle priorità a breve, medio e lungo termine per quanto riguarda gli impieghi nelle sezioni di frontiera e la relativa valutazione delle esigenze, in modo da migliorare la pianificazione degli impieghi.</p>	Frontex
	<p>2.2 Sviluppare e attuare il concetto operativo del corpo permanente al fine di migliorare l'efficacia degli impieghi e di rendere più flessibile l'assegnazione delle risorse.</p>	Frontex
	<p>2.3 Fondare la pianificazione operativa principalmente sull'analisi dei rischi e sulla valutazione delle vulnerabilità, che sono costantemente aggiornate e accompagnate da adeguati indicatori di prestazione a sostegno del processo decisionale operativo.</p>	Frontex
	<p>2.4 Sulla base di un processo di pianificazione integrato, elaborare e attuare piani operativi e di emergenza che garantiscano la compatibilità e la flessibilità per ospitare operazioni congiunte.</p>	Stati membri Paesi associati Schengen
<p>3. Il corpo permanente dispone di strutture di comando e controllo complesse e inefficienti, tra cui molteplici linee gerarchiche di rendicontazione che ne limitano l'efficacia operativa.</p>	<p>3.1 Sviluppare e introdurre una nuova struttura della catena di comando che crei linee gerarchiche di rendicontazione chiare e consenta di prendere decisioni e di attuarle rapidamente nel contesto del corpo permanente.</p>	Frontex
	<p>3.2 Stabilire ruoli e canali di comunicazione chiari tra la sede centrale dell'Agenzia e il personale impiegato.</p>	Frontex
<p>4. Alcune questioni pratiche e logistiche (ad esempio il trasporto di armi, l'uso di luci blu, il noleggio di automobili e gli alloggi) creano notevoli</p>	<p>4.1 Individuare l'elenco delle questioni pratiche e logistiche negli Stati membri/nei paesi associati Schengen che ostacolano l'impiego del corpo permanente e delle attrezzature.</p>	Frontex
	<p>4.2 Se necessario, modificare la legislazione nazionale per consentire la piena ed efficace attuazione del regolamento EBCG in questo settore.</p>	Stati membri/paesi associati Schengen

<p>difficoltà per il personale del corpo permanente impiegato e per l'uso di attrezzature tecniche (ad esempio riconoscimento, immatricolazione, manutenzione dei veicoli Frontex).</p>	<p>4.3 Creare capacità e sviluppare processi volti a fornire sostegno logistico e tecnico al corpo permanente e attrezzature tecniche impiegate alle frontiere esterne, ad esempio istituendo uffici antenna.</p>	<p>Frontex</p>
<p>5. Il personale del corpo permanente impiegato non ha accesso alle banche dati europee (ad esempio il SIS) e nazionali nella maggior parte degli Stati membri ospitanti, una circostanza questa che limita notevolmente l'efficacia degli impieghi (ad esempio incapacità di effettuare verifiche di frontiera).</p>	<p>5.1 Fornire l'accesso al SIS al personale del corpo permanente, in modo da permettergli di svolgere il lavoro in prima linea.</p>	<p>Frontex</p>
	<p>5.2 Riesaminare ed eliminare gli ostacoli presenti nella legislazione nazionale oppure gli ostacoli di natura tecnica o amministrativa, che impediscono ai membri del corpo permanente di accedere alle banche dati nazionali necessarie ai fini dello svolgimento dei loro compiti, quali definiti nel regolamento EBCG e nei piani operativi.</p>	<p>Stati membri/paesi associati Schengen</p>

### **Rimpatrio**

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
<p>6. Alla luce dell'ampliamento del mandato dell'Agenzia in materia di rimpatri, il consiglio di amministrazione non fornisce un orientamento strategico sufficiente né dà seguito ai lavori della tavola rotonda ad alto livello sui rimpatri. Le voci degli ordini</p>	<p>6.1 Riesame dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione.</p>	<p>Stati membri/paesi associati Schengen</p>
	<p>6.2 Garantire che le discussioni strategiche in materia di rimpatri siano regolarmente programmate per le riunioni del consiglio di amministrazione.</p>	<p>Consiglio di amministrazione</p>
	<p>6.3 Adeguare il calendario e la frequenza delle riunioni della tavola rotonda ad alto livello sui rimpatri, nonché delle riunioni tecniche, al fine di consentire una preparazione efficace delle</p>	<p>Frontex Commissione europea</p>

del giorno del consiglio di amministrazione in materia di rimpatri sono attualmente incentrate unicamente sulle attività dell'Agenzia.	discussioni strategiche in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione così come un seguito efficace a tali discussioni.	Stati membri/paesi associati Schengen
7. Si registra un coordinamento insufficiente tra la Commissione europea e l'Agenzia nel contesto dell'organizzazione del sostegno operativo ai rimpatri.	7.1 Consentire un coordinamento regolare a monte delle attività operative e delle scelte di impegno in paesi terzi e con gli stessi, al fine di garantire che il sostegno operativo dell'Agenzia contribuisca all'attuazione delle priorità dell'UE, compresa la tabella di marcia sulle azioni mirate di rimpatrio condotte dal coordinatore per i rimpatri e l'articolo 25 bis del codice dei visti. Organizzare riunioni periodiche per garantire che l'Agenzia operi sulla base delle più recenti informazioni relative agli impegni con gli Stati membri e i paesi terzi.	Frontex Commissione europea
8. Le competenze in materia di rimpatrio sono spesso ripartite tra diverse autorità nazionali negli Stati membri. La comunicazione con le autorità nazionali competenti per i rimpatri tramite il punto focale nazionale di contatto (NFPOC) non sempre funziona senza soluzione di continuità.	8.1 Consentire una cooperazione e un flusso di informazioni adeguati tra l'NFPOC e le autorità nazionali competenti per i rimpatri.	Stati membri/paesi associati Schengen
	8.2 Rafforzare la governance nazionale in materia di gestione europea integrata delle frontiere riunendo tutte le autorità nazionali competenti per i rimpatri in un consesso nazionale appropriato e designare punti di contatto specifici per i rimpatri, in modo da consentire la rappresentanza di un'unica posizione nazionale in occasione delle riunioni a livello di UE.	Stati membri/paesi associati Schengen
9. La comprensione divergente di concetti chiave relativi ai rimpatri (ad esempio rimpatrio volontario, partenza volontaria) porta a punti di vista divergenti in merito all'ambito di applicazione del sostegno di Frontex.	9.1 Organizzare discussioni specifiche in occasione della tavola rotonda ad alto livello sui rimpatri in merito all'ambito di applicazione dei servizi dell'Agenzia a sostegno dei rimpatri al fine di ridurre le divergenze e facilitare l'applicazione operativa del mandato dell'Agenzia nel settore dei rimpatri.	Frontex Commissione europea Stati membri/paesi associati Schengen

10. La riserva di osservatori per i rimpatri forzati è insufficiente per monitorare tutte le operazioni di rimpatrio pertinenti.	10.1 Aumentare il numero e la disponibilità della riserva di osservatori per i rimpatri forzati in modo da consentire il monitoraggio di tutte le operazioni pertinenti.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen
--	--	--

**Conoscenza situazionale**

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
11. Il quadro situazionale alle frontiere esterne dell'UE fornito da Eurosur non è del tutto accurato, completo e aggiornato. Ciò è dovuto in parte al livello variabile di cooperazione, di pratiche di comunicazione e di integrazione di nuove capacità da parte delle autorità nazionali.	11.1 Allineare i requisiti in materia di informazione e qualità e monitorare la conformità in modo da garantire che le autorità nazionali forniscano informazioni complete e comparabili sulle loro sezioni di frontiera esterna.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen
12. Costi elevati e limitato valore aggiunto del potenziamento della rete di comunicazione Eurosur al livello di classificazione "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", come previsto dal regolamento EBCG.	12.1 Individuare le esigenze effettive, in termini di tipo e portata delle informazioni da scambiare, per potenziare lo scambio di informazioni in Eurosur e in altri sistemi dell'UE di scambio di informazioni classificate fino al livello di classificazione "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL".	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen
	12.2 Sviluppare soluzioni e attuare una tabella di marcia che consenta lo scambio di informazioni fino al livello di classificazione "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" con investimenti finanziari e logistici più limitati.	Frontex

13. L'analisi dei rischi non riguarda i rimpatri e le informazioni su paesi terzi, pur trattandosi di componenti fondamentali della gestione europea integrata delle frontiere.	13.1 Sviluppare indicatori ed esigenze di dati che consentano all'Agenzia di effettuare un'analisi dei rischi in materia di rimpatri e flussi migratori da paesi terzi.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen
	13.2 Monitorare regolarmente la coerenza delle informazioni in materia di rimpatri e flussi migratori da paesi terzi disponibili presso Frontex rispetto alle statistiche europee ufficiali. Collaborare con gli Stati membri e la Commissione europea (Eurostat) per migliorare la coerenza dei dati laddove esistano differenze.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen Commissione europea
14. I dati relativi alle valutazioni delle vulnerabilità non sono pienamente utilizzati nei prodotti di analisi dei rischi, nonostante siano strumenti chiave per individuare potenziali vulnerabilità alle frontiere esterne dell'UE; tale circostanza riduce quindi l'accuratezza dell'analisi dei rischi.	14.1 Riesaminare ed eliminare gli ostacoli all'utilizzo dei dati delle valutazioni delle vulnerabilità nel contesto dell'analisi dei rischi, compreso il riesame delle rispettive metodologie e dei rispettivi requisiti di riservatezza.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen
15. Il meccanismo di applicazione delle raccomandazioni del direttore esecutivo indirizzate agli Stati membri, sulla base di valutazioni delle vulnerabilità, non è pienamente sfruttato, sebbene tali raccomandazioni riguardino gravi vulnerabilità alle frontiere esterne che rappresentano un rischio per la	15.1 Adottare decisioni più rapide sulle raccomandazioni del direttore esecutivo indirizzate agli Stati membri in modo da eliminare più efficacemente le vulnerabilità alle frontiere esterne dell'UE.	Consiglio di amministrazione

gestione europea integrata delle frontiere.		
---	--	--

### *Gestione europea integrata delle frontiere*

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
16. Il successo dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere dipende in larga misura dall'attuazione efficace e allineata del ciclo programmatico pluriennale della gestione europea integrata delle frontiere nelle strategie nazionali relative a tale gestione che sono ancora in fase di adeguamento.	16.1 Allineare le strategie nazionali in materia di gestione europea integrata delle frontiere ai requisiti relativi alle sue 15 componenti stabiliti nella comunicazione sulla politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere e nella strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere.	Stati membri/paesi associati Schengen

### *Sviluppo delle capacità*

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
17. Assenza di una visione strategica e di una prevedibilità a lungo termine per gli investimenti chiave nelle capacità, quali l'assunzione, la formazione, le attrezzature tecniche e la ricerca e lo sviluppo, presso l'Agenzia e gli Stati membri.	17.1 Elaborare la tabella di marcia per le capacità e fornire aggiornamenti annuali al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione, in modo da sviluppare e attuare ulteriormente il processo di pianificazione integrata per la guardia di frontiera e costiera europea.	Frontex
	17.2 Stabilire e aggiornare i piani nazionali di sviluppo delle capacità, in linea con la strategia nazionale per la gestione europea integrata delle frontiere, compresa l'evoluzione a medio e	Stati membri/paesi associati Schengen



	lungo termine delle capacità umane e tecniche nazionali per la gestione delle frontiere e i rimpatri.	
18. L'attuazione della strategia di acquisizione dell'Agenzia è in ritardo rispetto al calendario e tale circostanza incide negativamente sulla capacità dell'Agenzia di assorbire le risorse finanziarie disponibili per le attrezzature tecniche nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e quindi sul conseguimento degli obiettivi di cui al regolamento EBCG.	18.1 Stabilire e rispettare le tappe fondamentali per l'acquisizione o la locazione finanziaria di attrezzature tecniche.	Frontex
	18.2 Riesaminare l'applicazione pratica delle norme in materia di appalti pubblici presso l'Agenzia al fine di individuare e, ove possibile, affrontare i problemi che si traducono in un numero elevato di procedure di appalto non andate a buon fine.	Frontex
	18.3 Fornire una struttura di governance che consenta al consiglio di amministrazione e agli Stati membri di monitorare attentamente i progressi dell'Agenzia in relazione al piano di attuazione.	Frontex Consiglio di amministrazione
19. Le esigenze degli Stati membri in termini di sostegno dell'Agenzia per quanto concerne le attrezzature tecniche, in particolare quelle su larga scala, superano ampiamente il parco attrezzature tecniche a disposizione dell'Agenzia; ciò presenta un impatto negativo significativo sulla capacità dell'Agenzia di soddisfare le esigenze operative alle frontiere esterne dell'UE.	19.1 Migliorare la pianificazione a lungo termine e garantire l'impegno degli Stati membri a contribuire al parco attrezzature tecniche in modo da consentire impieghi rapidi che rispecchino le esigenze operative effettive.	Frontex
	19.2 Contribuire al parco attrezzature tecniche in linea con gli obblighi giuridici stabiliti nel regolamento EBCG.	Stati membri/paesi associati Schengen

## Cooperazione

Questione	Azioni	Soggetto competente
20. Negli ultimi anni l'Agenzia ha concluso o rinnovato diversi accordi di lavoro con gli organismi e le agenzie dell'UE. Tuttavia alcuni aspetti chiave della sua cooperazione (in particolare con Europol) si basano su accordi precedenti rispetto al regolamento EBCG che non sono pertanto allineati a tale atto.	20.1 Riesaminare e, se necessario, rinegoziare gli accordi di lavoro in modo da allinearli ai requisiti del regolamento EBCG al fine di garantire una cooperazione operativa efficace, compreso lo scambio di informazioni.	Frontex Consiglio di amministrazione
	20.2 Concludere un accordo di lavoro rinnovato tra Europol e Frontex per facilitare, tra l'altro, il trasferimento di dati ai fini della lotta contro il traffico di migranti.	Frontex Europol
21. Le sinergie con altre agenzie dell'UE non sono pienamente sfruttate in cooperazione con i paesi terzi per quanto riguarda la lotta alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera correlata, in particolare il traffico di migranti.	21.1 Sviluppare una più stretta cooperazione con altre agenzie dell'UE nel rispetto dei limiti dei mandati giuridici delle agenzie, al fine di ottimizzare l'uso di risorse, informazioni e know-how per intensificare la cooperazione con i paesi terzi al fine di contrastare la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera correlata.	Frontex Europol Eurojust
22. L'Agenzia dispone di accordi di lavoro con una serie di organizzazioni internazionali, tra cui alcuni precedenti l'adozione del regolamento EBCG e che non figurano in quest'ultimo atto.	22.1 Riesaminare gli accordi di lavoro esistenti con organizzazioni internazionali e allinearli al regolamento EBCG.	Frontex Consiglio di amministrazione

<p>23. Gli accordi sullo status consentono impieghi di Frontex in paesi terzi al fine di rafforzarne la protezione delle frontiere esterne. Tuttavia non sono ancora stati conclusi accordi sullo status con importanti paesi di origine o di transito della migrazione verso l'UE.</p>	<p>23.1 Intensificare gli sforzi volti a negoziare e concludere accordi sullo status con paesi terzi prioritari, in linea con le relazioni generali dell'UE con tali paesi, al fine di consentire l'impiego del corpo permanente e di attrezzature tecniche conformemente alle esigenze operative.</p>	<p>Commissione europea</p>
<p>24. L'Agenzia non è stata in grado di concludere nuovi accordi di lavoro con paesi terzi a norma del regolamento EBCG, in quanto il garante europeo della protezione dei dati ha ritenuto che le disposizioni in materia di protezione dei dati personali fossero insufficienti nel modello di accordo di lavoro della Commissione.</p>	<p>24.1 Aggiornare il modello di accordo di lavoro inserendo disposizioni che garantiscano la protezione dei dati personali in linea con il quadro giuridico dell'UE applicabile.</p>	<p>Commissione europea</p>
	<p>24.2 Intensificare gli sforzi per concludere accordi di lavoro con paesi terzi, comprensivi di disposizioni adeguate in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p>Frontex Consiglio di amministrazione</p>

### *Diritti fondamentali*

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
<p>25. La strategia dell'Agenzia in materia di diritti fondamentali</p>	<p>25.1 Attuare tutte le componenti del piano d'azione della strategia in materia di diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia e della guardia di frontiera e costiera europea nel suo complesso, a seconda dei casi.</p>	<p>Frontex Stati membri/paesi associati Schengen</p>

<p>non è ancora stata pienamente attuata.</p>	<p>25.2 Riferire periodicamente al consiglio di amministrazione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione e alla valutazione di tale attuazione.</p>	<p>Frontex</p>
<p>26. Se da un lato il responsabile dei diritti fondamentali può indagare in merito a incidenti che si verificano durante le operazioni cui partecipa l'Agenzia, dall'altro le violazioni dei diritti fondamentali commesse dal personale degli Stati membri possono essere oggetto di seguito ed eventualmente di sanzioni soltanto da parte delle autorità nazionali. Si registra un'esperienza eterogenea negli Stati membri per quanto concerne l'efficacia del seguito dato alle relazioni del responsabile dei diritti fondamentali e della cooperazione con quest'ultimo.</p>	<p>26.1 Riesaminare e, se necessario, rafforzare l'efficacia, l'indipendenza e la tempestività delle indagini in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali commesse dal personale delle autorità nazionali degli Stati membri, anche sviluppando procedure chiare e trasparenti.</p>	<p>Stati membri/paesi associati Schengen</p>
	<p>26.2 Garantire che tutti i piani operativi stabiliscano procedure e calendari chiari per la cooperazione con le indagini del responsabile dei diritti fondamentali da parte tanto dell'Agenzia quanto delle autorità dello Stato membro ospitante.</p>	<p>Frontex Stati membri/paesi associati Schengen</p>
<p>27. Gli osservatori dei diritti fondamentali svolgono un ruolo cruciale nel contesto della valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito delle attività operative. Tuttavia in alcuni Stati membri è impedito loro di accedere a determinate aree operative e tale circostanza ne limita la capacità di svolgere i compiti</p>	<p>27.1 Assicurare che tutti i piani operativi garantiscano l'accesso da parte degli osservatori dei diritti fondamentali alle aree operative, comprese le zone di pattugliamento e i colloqui di raccolta di informazioni (debriefing), come richiesto dal regolamento EBCG.</p>	<p>Frontex</p>
	<p>27.2 Consentire l'accesso da parte degli osservatori dei diritti fondamentali a tutte le aree operative, come richiesto dal regolamento EBCG.</p>	<p>Stati membri/paesi associati Schengen</p>

loro assegnati dal regolamento EBCG.		
28. Il meccanismo di denuncia e il meccanismo di segnalazione di incidente grave trarrebbero beneficio da una maggiore facilità di segnalazione, dalla protezione di coloro che presentano le segnalazioni e da una maggiore consapevolezza in merito al meccanismo.	28.1 Riesaminare il meccanismo di denuncia e il meccanismo di segnalazione di incidente grave; individuare e adottare miglioramenti che facilitino l'accesso da parte dei potenziali denunciatori, compresi i minori e le persone vulnerabili; ed eliminare gli ostacoli rimanenti alla segnalazione.	Frontex
29. Il meccanismo di cui all'articolo 46 non è esplicito in merito alle misure procedurali che l'Agenzia deve adottare per affrontare violazioni gravi o persistenti dei diritti fondamentali nello Stato membro ospitante.	29.1 Garantire che tutti i piani operativi richiedano una valutazione periodica dei rischi per i diritti fondamentali associati a ogni attività operativa di Frontex e il rispetto dei diritti fondamentali per tali attività, in linea con il regolamento EBCG.	Frontex
	29.2 Elaborare e attuare misure di attenuazione laddove ritenute necessarie sulla base della valutazione effettuata dal responsabile dei diritti fondamentali, per affrontare tutte le preoccupazioni pertinenti in materia di diritti fondamentali e prevenire violazioni dei diritti fondamentali nel contesto di tutte le attività dell'Agenzia.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen

### *Protezione dei dati personali*

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
30. Dopo un lungo ritardo, l'Agenzia disporrà di norme di attuazione in vigore, che mireranno ad affrontare gli aspetti relativi alla protezione	30.1 Garantire la rapida attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione in materia di trattamento dei dati personali in tutte le attività dell'Agenzia e riferire periodicamente al consiglio di amministrazione in merito ai progressi compiuti. Garantire una cooperazione costante e stretta tra il responsabile della protezione dei dati di Frontex e il garante europeo della protezione dei dati.	Frontex

dei dati personali di tutte le sue attività. Tuttavia l'attuazione rigorosa delle decisioni del consiglio di amministrazione è fondamentale per garantire che le attività dell'Agenzia siano in linea con il quadro giuridico dell'UE.	30.2 Monitorare lo stato di avanzamento dell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione in materia di trattamento dei dati personali.	Consiglio di amministrazione
31. Da tempo l'ufficio del responsabile della protezione dei dati non dispone di personale in misura sufficiente, anche se la protezione dei dati personali deve essere garantita in tutte le attività dell'Agenzia, anche sul campo.	31.1 Mettere a disposizione dell'ufficio del responsabile della protezione dei dati risorse umane sufficienti affinché possa svolgere efficacemente i suoi compiti derivanti dal regolamento EBCG.	Frontex

### *Corpo permanente*

<b>Questione</b>	<b>Azioni</b>	<b>Soggetto competente</b>
32. Gli Stati membri ospitanti non sempre ritengono che la formazione del personale di categoria 1 del corpo permanente sia adeguata a rispondere alle proprie esigenze operative nel corso degli impieghi.	32.1 Riesaminare le condizioni di assunzione del personale di categoria 1 del corpo permanente e garantire la valutazione intermedia dei progressi dei membri del personale in tempo utile prima della fine del periodo di prova.	Frontex
	32.2 Individuare le carenze nella formazione del personale di categoria 1 e, se necessario, aggiornare i programmi di formazione.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen

33. La disponibilità di determinate categorie di profili del corpo permanente non è pienamente correlata alle esigenze effettive di impiego. Sebbene la situazione sia migliorata nel tempo, sono molto richiesti dei profili specifici e Frontex segnala lacune importanti (ad esempio agenti cinofili, agenti per il controllo dei documenti con competenze avanzate).	33.1 Intensificare la formazione del personale con profili specializzati per consentire al corpo permanente di soddisfare le esigenze operative alle frontiere esterne e negli interventi di rimpatrio.	Frontex Stati membri/paesi associati Schengen
	33.2 Intensificare la formazione per garantire che il personale di categoria 1 presenti profili multipli al fine di aumentare la flessibilità degli impieghi.	Frontex
34. Si rilevano divari persistenti tra il numero di agenti di categoria 2 e 3 del corpo permanente che taluni Stati membri sono tenuti a distaccare o a designare all'Agenzia a norma del regolamento EBCG. Gli Stati membri che non rispettano il contingente stabilito per legge impediscono all'Agenzia di rispondere efficacemente alle esigenze operative alle frontiere esterne dell'UE.	34.1 Migliorare la pianificazione a lungo termine e garantire l'impegno degli Stati membri a contribuire al corpo permanente in modo da consentire impieghi rapidi che rispecchino le esigenze operative effettive.	Frontex
	34.2 Contribuire alle categorie 2 e 3 del corpo permanente in linea con gli obblighi stabiliti dal regolamento EBCG.	Stati membri/paesi associati Schengen
35. Il personale di categoria 1 del corpo permanente è soggetto allo statuto dei funzionari dell'UE, anche per quanto concerne l'orario di lavoro, i turni, gli straordinari, la reperibilità, ecc. Le conseguenti restrizioni impediscono a tale	35.1 Specificare le questioni che devono essere affrontate per aumentare l'efficacia dell'impiego del personale di categoria 1 del corpo permanente e, entro i limiti di cui allo statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, valutare la possibilità di adottare le decisioni del consiglio di amministrazione e gli atti delegati della Commissione necessari per rispondere alle esigenze operative alle frontiere esterne.	Frontex Consiglio di amministrazione Commissione europea

personale di essere membri pienamente operativi delle squadre di guardie di frontiera alle frontiere esterne e limitano il valore operativo del loro impiego negli Stati membri.		
--	--	--